



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati

CAPO I° NORME GENERALI.....	4
ART. 1 Finalità.....	4
ART. 2 Le varie provvidenze (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991).....	4
ART. 3 Destinatari	4
ART. 4 Misura delle provvidenze	4
CAPO II° Provvidenze in materia di assistenza sociale.....	4
ART. 5 Ammissione ai servizi sociali	4
ART. 6 Reddito minimo vitale	4
ART. 7 Reddito reale del nucleo familiare	5
ART. 8 Misura e durata dei sussidi economici di base	5
ART. 9 Sussidi per casi straordinari	5
ART. 10 Servizio domiciliare.....	6
ART. 11 Servizio mantenimento inabili in istituto.....	6
ART. 12 Servizi soggiorni - vacanza.....	7
ART. 13 Consegna di buoni viveri.....	7
ART. 14 Altri vantaggi economici	7
ART. 15 Interventi speciali.....	7
CAPO III° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA	7
ART. 16 Sovvenzioni alle scuole materne private.....	7
ART. 17 Altri vantaggi alle scuole materne private	8
ART. 18 - Ausili finanziari agli alunni	8
ART. 19 Altri interventi di assistenza scolastica	8
CAPO IV° GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	8
ART. 20 Contributi per gli impianti sportivi non comunali.....	8
ART. 21 Utilizzazione degli impianti sportivi comunali (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991)	8
CAPO V° CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE	9
ART. 22 Contributi per la manutenzione di strade vicinali	9
ART. 23 Contributi per l'ampliamento dei servizi	9
CAPO VI° ALTRE PROVVIDENZE	9
ART. 24 Contributi associativi	9
ART. 25 Contributi per celebrazioni.....	9
ART. 26 Contributi per la manutenzione delle chiese e le manifestazioni religiose. (<i>Modificato con Delibera di CC. n° 113 del 27.06.1996</i>)	10
ART. 27 Provvidenze per le associazioni e i gruppi (<i>modificato con Delibera di CC n° 185 del 28.12.1998</i>)	10
ART. 27 bis Gestione da parte di associazioni di centri civici e centri sociali (introdotta con Delibera CC. N°72 del 13.05.1998 e modificato con Delibera di CC. n° 102 del 10.06.1998).....	11
ART. 28 Contributi per iniziative specifiche.....	11
ART. 28 bis (Introdotta con Deliberazione di CC n. 48 del 04.05.1999).....	12



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati

ART. 29 Contributi per lo sviluppo della attività turistica.....	12
ART. 30 Contributi per attività in campo economico	12
ART. 31 Contributi a seguito di convenzioni.....	12
ART. 32 Vantaggi economici da spese di rappresentanza (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991)	12
CAPO VII° MODALITA'.....	13
ART. 33 Premessa	13
ART. 34 Documentazione per i servizi sociali	13
ART. 35 Documentazione per gli altri benefici.....	13
ART. 36 Istruttoria.....	13
ART. 37 Erogazione dei contributi.....	14
CAPO VIII° L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA	14
ART. 38 (introdotto con Delibera di CC. n° 45 del 24.03.1992)	14
ART. 39	14
ART. 40	15
CAPO IX° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	15
ART. 41 Norme finali.....	15
ART. 42 - NORME TRANSITORIE	15
ART. 43 Sostituzione di atti e regolamenti	15



P R E A M B O L O

Tra gli istituti di partecipazione la nuova legge ha inserito, nell'ordinamento delle autonomie locali, il diritto di accesso e di informazione ai cittadini, anche se detto istituto era stato ampiamente regolamentato con la legge 816/1985.

Il principio della partecipazione, della pubblicità e trasparenza è stato ripreso con forza dagli artt.6 e 7 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 di riforma dell'ordinamento delle autonomie, ma ancor più dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quasi a sancire l'esigenza di un nuovo stile, di un diverso modo di atteggiarsi della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini non più semplici destinatari di provvedimenti, ma parte attiva e centrale dell'azione amministrativa.

I principi informatori di queste leggi - quadro sono: la trasparenza, la legalità e l'imparzialità, la tempestività, la valorizzazione del volontariato e la solidarietà, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.

Principio di trasparenza: la P.A. deve essere una "casa di vetro", senza barriere, dove tutti possano accedere ai documenti, ed abbiano il diritto di conoscere, sapere e di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo.

Principio di legalità: la P.A. è soggetta alla legge, non solo perché è la legge a conferirle il potere di provvedere in un determinato settore e perché quel potere pur essere esercitato solo dalle autorità cui è attribuita la relativa competenza, ma anche perché il contenuto degli atti deve mantenersi nell'ambito dei precetti dettati dalle norme. Il termine "legge" deve intendersi in senso lato, comprensivo sia della legge in senso formale, che sostanziale.

Principio di imparzialità: la P.A. nel rispetto dell'Art.97 della Costituzione deve agire in base ad una adeguata ponderazione degli interessi pubblici, temperati da una corretta valutazione degli interessi privati contrastanti; sempre perseguendo l'obiettivo di soddisfacimento dell'interesse pubblico generale.

La P.A. ha il dovere di informare, in generale, il proprio comportamento a criteri di parità di trattamento dei cittadini in una situazione di condizioni eguali o analoghe.

Principio di tempestività dell'azione amministrativa: un principio nuovo voluto dal legislatore per sconfinare l'inerzia della burocrazia che col decorso del tempo ha vanificato di fatto il diritto del cittadino.

A tal fine gli artt. 16 e 17 della legge 241 introducono rispettivamente l'istituto del "silenzio facoltativo" che si verifica quando un parere richiesto obbligatoriamente non viene rilasciato nei termini ed una sorta di "silenzio devolutivo" quando ciò non provvedendo nei termini, l'organo deputato al rilascio di un atto, la competenza passa ad un altro organo.

Principio di efficienza, di efficacia e di economicità: la P.A. deve rispettare il principio del "buon andamento" (Art. 97, Costituzione) perseguendo il massimo risultato nella gestione della cosa pubblica secondo le regole dettate dalla tecnica e dalla scienza della amministrazione. Il principio di economicità che è quello di perseguire il massimo risultato, nel privato si ottiene ottimizzando le risorse e minimizzando i costi. Nel pubblico il suddetto principio, sempre valido, deve essere temperato dal principio della solidarietà. A volte servizi antieconomici sono tenuti in vita a difesa delle categorie più deboli o per la salvaguardia di interessi pubblici superiori: come la difesa dell'ambiente, come la salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, culturale, ecc.

L'Art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, in ossequio ai principi enunciati, stabilisce che: "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (*) di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Il presente regolamento intende dare risposta al suddetto precetto.

(*) Alle espressioni del legislatore si attribuisce il seguente significato: Sovvenzione: soccorso, aiuto in denaro riferito a enti e società; Sussidi ed ausili finanziari: soccorsi, aiuti in denaro riferiti a persone fisiche;

Contributo: ciò che ciascuno dà per partecipare ad un fine comune;

Vantaggi economici: ciò che mette qualcuno in posizione di favore rispetto ad altri in termini di somministrazione di beni, servizi, attività di qualunque genere;

Bene economico: tutto ciò che è suscettibile di valutazione in denaro.



CAPO I° NORME GENERALI

ART. 1 Finalità

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 Le varie provvidenze (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991)

1. Sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento delle attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme in denaro.
2. Altri vantaggi economici possono essere concessi attraverso:
 - a) la consegna di buoni viveri,
 - b) l'anticipazione di somme di denaro a favore di associazioni e di privati in situazione di contingente necessità o di bisogno;
 - c) la prestazione di servizi con mezzi e/o personale comunale;
 - d) la concessione di beni in uso, in comodato o con altro tipo di contratto.
3. Gli interventi previsti dalle lettere c) e d) ad eccezione del contratto di comodato, potranno essere effettuati soltanto con recupero totale o parziale della spesa o del corrispettivo.

ART. 3 Destinatari

1. Sono destinatari delle provvidenze previste dall'Art.1:
 - a) le persone fisiche;
 - b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, e tutte le altre forme associative non riconosciute di cui all'art. 27 del presente regolamento che operano senza scopo di lucro;
 - c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 4 Misura delle provvidenze

1. Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e, limitatamente alle persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

CAPO II° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

ART. 5 Ammissione ai servizi sociali

1. Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.
2. Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:
 - a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
 - b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
 - c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.
3. Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.
4. Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo avere segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 6 Reddito minimo vitale



1. Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali della alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S.
2. Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base.
3. Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:
 - a) per il capofamiglia l'80% della quota base;
 - b) per il secondo componente il 40% della quota base;
 - c) per ciascuno degli altri familiari il 10% della quota base.
4. Per i familiari, diversi dal capofamiglia e dal coniuge, che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.
5. Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della sua quota base, purché non godano di indennità specifiche di qualsiasi natura.
6. Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purché non superi il 50% della quota base; le spese di funzionamento della casa ivi comprese quelle di riscaldamento vanno calcolate nel periodo invernale (mese di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre) nel limite massimo del 25% della quota base e negli altri periodi dell'anno nel limite massimo del 15%.
7. La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 7 Reddito reale del nucleo familiare

1. Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.
2. Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 8 Misura e durata dei sussidi economici di base

1. L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.
2. Se la differenza è inferiore a €. 50.000, il sussidio è pari a tale somma.
3. La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore ad un anno per volta; l'incombenza per il rinnovo è affidata all'ufficio servizi sociali del Comune.

ART. 9 Sussidi per casi straordinari

1. Il Comune può erogare sussidi a carattere continuativo o una tantum:
 - a) per le cure costose e prolungate o diete particolari i cui costi non siano sostenuti in tutto o in parte da altri enti;
 - b) per la custodia temporanea di minori, anziani e inabili;
 - c) per l'affido eterofamiliare di minori;
 - d) per il trasporto necessario all'accesso a servizi o a prestazioni relativi ad un handicap;
 - e) per la fornitura di attrezzature o per la esecuzione di lavori indispensabili alla vita domestica;
 - f) per opere di miglioramento delle condizioni degli alloggi ed in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche, non coperte da altri contributi;
 - g) per onoranze funebri decorose;
 - h) per l'acquisto di protesi;
 - i) per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati o quant'altro sia idoneo.
2. Al fine di determinare la misura del sussidio, la spesa non ricorrente può essere suddivisa fino a dodici quote mensili.
3. Se il reddito familiare è inferiore al minimo vitale, la misura del sussidio è pari alla spesa mensile da sostenere; se il reddito è superiore al minimo vitale, il sussidio è pari alla differenza tra la spesa mensile e la parte del reddito reale che supera il minimo vitale.
4. Il sussidio continuativo non può superare la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.



ART. 10 Servizio domiciliare

1. Il servizio domiciliare svolto dal Comune ha lo scopo di favorire la permanenza nella propria abitazione delle persone che abbiano perduto, in parte o interamente l'autosufficienza o che presentino rischi di emarginazione e di evitarne l'istituzionalizzazione.
2. Il servizio è rivolto alle persone le cui esigenze non siano o non possano essere soddisfatte da parenti o da volontari, né da prestazioni di terzi a pagamento anche con il concorso del Comune.
3. Il servizio domiciliare può fornire le seguenti prestazioni:
 - a) pulizia e igiene della persona;
 - b) aiuto domestico;
 - c) servizio mensa;
 - d) servizio di lavanderia a domicilio;
 - e) servizio trasporto e accompagnamento;
 - f) visite domiciliari di socializzazione;
 - g) disbrigo di pratiche e piccole commissioni;
 - h) svolgimento di altre minute attività fuori e nella abitazione dell'assistito;
 - i) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione.
4. Il servizio è gratuito se il bisognoso ha un reddito inferiore al minimo vitale e sussistono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 2°.
5. Previa relazione dell'ufficio servizi sociali, possono essere ammesse al servizio di assistenza domiciliare, a pagamento, le persone che versino in una condizione di particolare gravità psico-sociale e che abbiano un reddito superiore al minimo vitale oppure beni immobili o automezzi.
6. La partecipazione alla spesa avviene come dal seguente prospetto:

Reddito utente (dedotte spese locazione)	Erogazione servizio
* fino ad una volta e mezzo minimo INPS	Gratuito
* da 1,5 a 4 volte minimo INPS	con contributo commisurato al reddito
* oltre 4 volte minimo INPS	a totale pagamento.

7. Nella valutazione globale dello stato di bisogno dell'utente sarà tenuto debito conto della possibile disponibilità anche economica, dei tenuti agli alimenti.
8. Il reddito mensile dell'assistito che partecipa alla spesa del servizio non può comunque scendere sotto la soglia del minimo vitale.
9. Il costo del servizio di assistenza domiciliare è fissato annualmente dalla giunta comunale.
10. L'ammissione alle prestazioni del servizio domiciliare è stabilita dalla Giunta Comunale per una durata non superiore ad un anno per volta, tenendo conto:
 - a) delle richieste dell'utente;
 - b) delle sue condizioni e dei suoi bisogni;
 - c) della disponibilità operativa del servizio.
11. L'ammissione al servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio oppure sopraggiungano richieste di non abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART. 11 Servizio mantenimento inabili in istituto

1. Il servizio mantenimento inabili offre alle persone che non riescano a vivere autonomamente nel proprio ambiente la possibilità di essere ricoverate in istituto, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti per pagare la retta richiesta.
2. Il Comune si impegna a pagare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni.
3. Il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche derivante da pensione, salvo la quota per le piccole spese personali fissate annualmente dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito dalla Regione (1). (1) Vedi legge regionale 29 Luglio 1989 n.22.



4. Il servizio viene erogato finché dura il ricovero.

ART. 12 Servizi soggiorni - vacanza

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate - autunno.
2. Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di norma detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.
3. I servizi per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.
4. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.
5. La Giunta Municipale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrano nelle condizioni di assistibilità.
6. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

ART. 13 Consegna di buoni viveri

1. Nei casi urgenti ed eccezionali, sentito il responsabile dell'ufficio servizi sociali, il sindaco può disporre con provvedimento scritto la concessione di buoni viveri o di somme di denaro attraverso l'economato, o di altri ausili, a favore di persone fisiche in stato di bisogno, nel limite massimo di 1/5 (un quinto) della pensione minima per i lavoratori erogata dall'I.N.P.S. con arrotondamento a £ 10.000.
2. La Giunta Comunale nella prima seduta utile provvederà a liquidare la spesa, anche integrando e dando continuità all'intervento se ne ricorrano le condizioni.

ART. 14 Altri vantaggi economici

1. Il Comune può anticipare somme, con obbligo di restituzione, a favore di persone aventi reddito superiore al minimo vitale che versino in situazione di contingente necessità o di bisogno.
2. In casi di particolare gravità psico-sociale, il Comune può assumersi l'onere del pagamento di somme dovute per contributi previdenziali ed assistenziali.
3. Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone bisognose, il Comune stipula convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere ogni spesa necessaria, nel rispetto dell'articolo 9 del presente regolamento; per casi di rilevante gravità psico-sociale, la Giunta può non tenere conto della situazione reddituale del nucleo familiare.
4. (Soppresso con Delibera di CC. n°53 del 8. Aprile 1991)

ART. 15 Interventi speciali

1. I contributi economici a favore degli hanseniani e dei loro familiari sono stabiliti dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni.
2. Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989, n. 62.
3. Gli interventi a favore degli immigrati italiani dall'estero, sono regolamentati dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9; quelli a favore degli immigrati extracomunitari dal decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39.

CAPO III° PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ART. 16 Sovvenzioni alle scuole materne private



1. A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole materne; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.
2. Il Comune riconosce che le scuole materne private svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità, e stipula con esse convenzioni.
3. Le sovvenzioni alle scuole private non possono annualmente superare complessivamente il 25% (venticinque per cento) delle spese sostenute dal Comune nel precedente anno per il funzionamento delle scuole materne statali.
4. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve:
 - a) presentare istanza entro il 30 settembre allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
 - b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del DPR 31 maggio 1974, n. 416;
 - c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne statali;
 - d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino allo esaurimento dei posti disponibili;
 - e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;
 - f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

ART. 17 Altri vantaggi alle scuole materne private

1. Il Comune può mettere a disposizione delle scuole materne private proprio personale, mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

ART. 18 - Ausili finanziari agli alunni

1. Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 30 settembre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le Leggi regionali in materia.

ART. 19 Altri interventi di assistenza scolastica

1. Il Comune nell'ambito e nel rispetto della L.R. 2.4.1985 n. 31 e successive modifiche, dispone annualmente la elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre; tali contributi non possono complessivamente superare il 15% (quindici per cento) delle spese per l'acquisto di beni e servizi sostenute dal Comune per il funzionamento delle stesse scuole durante l'anno precedente.

CAPO IV° GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 20 Contributi per gli impianti sportivi non comunali

1. Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.
2. Al fine di mantenere gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni, senza distinzioni, può erogare contributi fino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) delle spese di mantenimento detratti i proventi eventualmente percepiti.

ART. 21 Utilizzazione degli impianti sportivi comunali (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991)

1. Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone la contribuzione.
2. La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società, ed ai destinatari della attività sportiva.



3. L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi, effettuati dalle società ed autorizzati dal Comune è decurtato dalla contribuzione nella misura quantificata dall'Ufficio Tecnico.
4. Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro affiliate alle federazioni nazionali o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.
5. Gli impianti possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:
 - a) la durata;
 - b) gli oneri a carico del concedente e del concessionario;
 - c) l'onere delle spese di gestione dell'impianto;
 - d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
 - e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
 - f) il divieto di subconcessione;
 - g) i casi di revoca;
 - h) ogni altro obbligo a carico del concessionario,

CAPO V° CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 22 Contributi per la manutenzione di strade vicinali

1. Il Comune, ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico.
2. I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.
3. Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti che devono, comunque, essere indifferibili.
4. Qualora a seguito di avversità atmosferiche, le strade di cui al 1° comma abbisognino, al fine di garantire minimali condizioni di agibilità, della sola integrazione di materiale per la saturazione della superficie viabile inghiaata, l'Ente potrà provvedere nei casi ritenuti indifferibili ed urgenti dall'ufficio Tecnico Comunale, alla sola fornitura dei predetti materiali inerti. Resta inteso che gli oneri concernenti la stesa del materiale e la successiva risagomatura della superficie stradale, saranno a totale carico dei privati frontisti. *(introdotto con Delibera di CC. n° 302 del 27.12.1991)*

ART. 23 Contributi per l'ampliamento dei servizi

1. I privati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) del costo dei lavori, purché annualmente non sia superiore allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) delle spese correnti previste in bilancio.
2. Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro - capite.
3. Per l'erogazione del contributo si applica l'ultimo comma dell'articolo 22.

CAPO VI° ALTRE PROVVIDENZE

ART. 24 Contributi associativi

1. Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.
2. I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ART. 25 Contributi per celebrazioni



COMUNE DI MIRA – Provincia di Venezia
Regolamento generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati

1. Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale, anche se posti fuori del territorio.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare annualmente la misura dell'uno per mille delle spese correnti previste dal bilancio.

ART. 26 Contributi per la manutenzione delle chiese e le manifestazioni religiose. *(Modificato con Delibera di CC. n° 113 del 27.06.1996)*

1. Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto, nonché per interventi indifferibili di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione ed ampliamento di oratori, patronati ed asili, nella misura massima del tre per mille delle spese correnti previste nel bilancio comunale, da suddividere in proporzione ai relativi costi.
2. La richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Il Comune interviene a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo, con contributi che non siano superiori annualmente al 10% (dieci per cento) del contributo previsto al comma 1 del presente articolo.

ART. 27 Provvidenze per le associazioni e i gruppi *(modificato con Delibera di CC n° 185 del 28.12.1998)*

1. Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche, e può disporre l'erogazione di provvidenze in loro favore, anche mediante specifici regolamenti o convenzioni.
2. Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate di norma nella misura massima del disavanzo dell'associazione, comitato, gruppo, cooperativa, risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
3. Al fine di mantenere l'associazionismo e rafforzare i vincoli di solidarietà dei gruppi, il Comune può aumentare la misura della sovvenzione annuale ad alcuni raggruppamenti locali particolarmente deboli finanziariamente e che svolgono attività non limitata ai propri associati e coprirne i disavanzi fino al 40% (quaranta per cento) delle spese complessive: può anche assumere direttamente specifiche loro spese, se ne riconosce il rilievo culturale o sociale, e concedere in comodato i beni acquistati.
4. Il Comune può anche erogare benefici ad Enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale, operanti nel campo socio-sanitario purché esplicino attività nel Comune.
5. I fondi di bilancio per i benefici di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono superare annualmente lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) delle spese correnti.
6. Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione immobili o locali di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità per sedi o per riunioni, incontri o dibattiti di enti, associazioni, comitati, cooperative, gruppi di cui al 1° comma del presente articolo. Le condizioni per l'assegnazione di detti locali saranno stabilite, a seconda degli utilizzi, in appositi regolamenti nei quali verrà fissato il corrispettivo, la durata dell'uso, il rimborso degli oneri di gestione, le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene, le cause di risoluzione del rapporto. Il Comune può, se non dà sovvenzioni ordinarie, concorrere nelle spese dei soggetti di cui al comma 1° del presente articolo per la locazione dei locali altrimenti ottenuta, fatto salvo il limite di spesa stabilito dal comma 5° (così sostituito con Delibera di cc n° 53 del 8 aprile 1991).
7. Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo ecologico o di recupero di manufatti storici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'eventuale costo che



sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

8. A favore delle associazioni e dei gruppi il sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse, e non contrasti con l'organizzazione e pianificazione operativa degli Uffici Comunali interessati.
9. Alle associazioni che versino in situazione di contingente necessità può essere concesso il vantaggio economico previsto dall'articolo 14, comma 1.

ART. 27 bis Gestione da parte di associazioni di centri civici e centri sociali (introdotto con Delibera CC. N°72 del 13.05.1998 e modificato con Delibera di CC. n° 102 del 10.06.1998)

1. Il Comune, per le finalità di cui al precedente art. 27, può concedere ad associazioni che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale, nel campo assistenziale e sociale, la gestione di immobili di proprietà e in locazione o parti di essi, adibiti a Centro Civico e/o Centro Sociale. La concessione della gestione degli immobili di proprietà potrà essere anche gratuita.
2. Le Associazioni di cui al comma precedente dovranno impegnarsi a collaborare con l'Amministrazione Comunale per l'attuazione di programmi di carattere culturale, sociale od assistenziale.
3. La concessione, della gestione dei predetti immobili dovrà avvenire mediante la stipula di apposita convenzione in cui siano stabiliti:
 - la durata;
 - gli oneri a carico del Concedente e del Concessionario;
 - la regolamentazione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione
 - gli oneri connessi alla gestione dell'immobile;
 - la responsabilità dei danni a cose e persone;
 - le modalità dell'eventuale subconcessione;
 - i casi di revoca e di risoluzione;
 - ogni altro obbligo a carico del Concessionario.
4. L'associazione concessionaria dovrà consentire l'uso o la disponibilità dei locali dell'immobile ad associazioni e gruppi vari senza scopo di lucro che operino nel territorio comunale, per svolgere attività, dibattiti e riunioni di interesse pubblico e collettivo. Per la subconcessione, l'associazione potrà chiedere il rimborso delle spese per consumo e custodia, la cui misura dovrà essere concordata con l'amministrazione.
5. Il Comune potrà concorrere alle spese ordinarie di gestione, erogando alla associazione apposito contributo annuale, i cui criteri di determinazione dovranno essere specificati nella convenzione.
6. La scelta dell'associazione concessionaria verrà fatta dall'Amministrazione con apposito provvedimento motivato previa verifica delle disponibilità delle varie associazioni operanti nel territorio comunale e valutazione dell'attività delle stesse.

ART. 28 Contributi per iniziative specifiche

1. Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre, ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori, contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza dei destinatari e del rilievo tradizionale dell'iniziativa, fino ad un massimo dell'1% (uno per cento) delle spese correnti del bilancio.
2. L'amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, locandine, depliant, stampati ed altro materiale tipografico e di cancelleria.
3. Viene data precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.



ART. 28 bis (Introdotta con Deliberazione di CC n. 48 del 04.05.1999)

1. L'amministrazione, con atto di Giunta può prevedere l'erogazione di contributi fino ad un importo massimo corrispondente alla copertura di ogni spesa prevista e documentata a Enti, istituzioni, comitati, associazioni qualora organizzino manifestazioni e/o iniziative specifiche che prevedano la raccolta di fondi a favore di terzi o dell'organizzatore stesso e comunque sempre per scopi dichiaratamente umanitari e di solidarietà sociale.
2. La delibera preventiva della Giunta dovrà indicare:
 - il tipo di manifestazione e chi intende organizzarla;
 - a chi e con quali modalità verranno versati fondi raccolti;
 - la persona che si rende garante della correttezza della raccolta dei fondi. Detta persona in caso di fondi raccolti per l'associazione organizzatrice dovrà essere terzo rispetto alla stessa
3. Il contributo sarà liquidato all'associazione organizzatrice, a fronte di:
 - idonea documentazione che attesti le spese effettuate;
 - dichiarazione del garante relativa alla somma raccolta;
 - specifica documentazione attestante l'avvenuto versamento di detta somma all'associazione, ente o persona prevista

ART. 29 Contributi per lo sviluppo della attività turistica

1. Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell'attività turistica, avvalendosi anche, previa convenzione, dell'Azienda di promozione turistica presente nel territorio per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito della propria competenza: la spesa per il Comune non può superare il cinque per mille delle spese correnti del bilancio. (così sostituito con Delibera di CC. n. 53 del 8 aprile 1991)

ART. 30 Contributi per attività in campo economico

1. Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative ed altre istituzioni operanti nel campo economico, sino ad un massimo del tre per mille delle spese correnti previste nel Bilancio

ART. 31 Contributi a seguito di convenzioni

1. Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.
2. Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.
3. La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

ART. 32 Vantaggi economici da spese di rappresentanza (così sostituito con Delibera di CC n° 53 del 8 aprile 1991)

1. Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:
 - a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
 - b) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti che abbiano luogo nel territorio comunale o che comunque coinvolgono direttamente la comunità mirese.
2. Le spese annue di rappresentanza non possono essere superiori al quattro per mille delle spese correnti complessive previste in bilancio.



CAPO VII° MODALITA'

ART. 33 Premessa

1. I benefici previsti dall'articolo 1 sono erogati su istanza degli interessati o su iniziativa del Comune, anche a favore di enti pubblici per attività riconducibili alle materie contemplate dal presente regolamento.

ART. 34 Documentazione per i servizi sociali

1. Per ottenere le provvidenze di assistenza sociale occorre presentare la seguente documentazione:
 - a) domanda sottoscritta dall'interessato, conforme al modello predisposto dal Comune;
 - b) ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
 - c) ultime buste paga;
 - d) libretti di pensione;
 - e) ricevute del pagamento del canone di locazione;
 - f) cartellini rosa dei disoccupati.
2. Il Comune può di volta in volta chiedere altri documenti che ritenga necessari.
3. Per essere ammessi ai sussidi per casi straordinari il richiedente deve comunque presentare i documenti e le certificazioni comprovanti il bisogno.
4. La documentazione prodotta può essere integrata da accertamenti effettuati dall'ufficio servizi sociali e dal Comando dei Vigili Urbani. Gli accertamenti possono riguardare:
 - a) ricerche catastali sulle proprietà dei componenti del nucleo familiare del richiedente;
 - b) ricerche presso enti e uffici pubblici (INPS, Prefettura, U.L.S.S.);
 - c) accertamenti presso l'abitazione per la valutazione del tenore di vita della famiglia del richiedente.
5. All'acquisizione dei documenti relativi alla situazione familiare provvede d'ufficio il responsabile dell'ufficio servizi sociali.

ART. 35 Documentazione per gli altri benefici

1. Chi è interessato ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, diversi da quelli di cui all'articolo 33, deve presentare al Comune istanza che contenga tutti gli elementi utili all'istruttoria, desumibili dalle norme di ciascun settore di intervento.
2. Il sottoscrittore che agisca in nome di un ente, associazione o gruppo, deve indicare l'incarico rivestito, assumersi tutta la responsabilità del caso ed impegnarsi a comunicare ogni variazione nella rappresentanza dell'ente.
3. La domanda va corredata del bilancio di previsione, del consuntivo, del programma, del progetto, del preventivo di spesa o di altro documento giustificativo che definisca gli aspetti peculiari ed economici dell'istanza.
4. Gli enti, le associazioni, i gruppi, i comitati, le cooperative, presentano, ove non sia già stata acquisita dal Comune, la documentazione relativa alla loro legittimazione (statuti, regolamenti, affiliazioni).
5. Il Comune, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, rende noto con pubblici avvisi le risorse disponibili nell'anno per le provvidenze previste dal presente regolamento, salvo le successive variazioni, indicando i criteri e le modalità di assegnazione.
6. Le domande ed in particolare quelle per gli interventi ordinari, vanno presentate di norma nei successivi trenta giorni, ove non sia diversamente disposto.

ART. 36 Istruttoria

1. L'istruttoria viene eseguita dall'ufficio competente per il settore d'intervento, che predispone la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.
2. Dalla proposta di deliberazione deve risultare espressamente che sono stati osservati i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. L'esito della domanda viene comunicato al richiedente entro trenta giorni dal suo ricevimento o nel diverso termine stabilito dall'apposito regolamento per le procedure amministrative di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.



ART. 37 Erogazione dei contributi

1. Il contributo del Comune, ove sia legato a specifiche manifestazioni o iniziative, dovrà essere concretamente erogato dopo la presentazione del consuntivo.
2. Il contributo sarà decurtato in misura proporzionale, qualora l'importo di consuntivo risulti inferiore alle spese preventivamente ammesse.
3. La mancata presentazione della documentazione necessaria alla completezza dell'istanza ne comporta l'inammissibilità
4. Se la documentazione costituisce invece presupposto all'erogazione concreta del beneficio, la sua mancata o parziale esibizione determina, dopo espressa diffida, la revoca del contributo concesso.
5. L'erogazione delle provvidenze, salvo quelle a persone fisiche, è subordinata in ogni caso alla presentazione della dichiarazione di loro assoggettabilità o meno alla ritenuta d'acconto; tale circostanza deve risultare esplicitamente dalla deliberazione di concessione.

CAPO VIII° L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 38 (introdotto con Delibera di CC. n° 45 del 24.03.1992)

1. E' istituito, entro il 31 Marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma, nell'anno 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno con inizio dal 1992.
5. L'albo aggiornato verrà allegato altresì al rendiconto dell'esercizio cui esso si riferisce.

ART. 39

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - A) Assistenza sociale;
 - B) Assistenza scolastica;
 - C) Gestione degli impianti sportivi;
 - D) Esecuzione di opere;
 - E) Attività culturali, sportive e ricreative;
 - F) Altre provvidenze;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - A) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - B) Finalità dell'intervento. espresse in forma sintetica;
 - C) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - D) Durata in mesi dell'intervento;
 - E) Disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica a privata, associazioni od altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - A) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
 - B) Indirizzo;
 - C) Finalità dell'intervento sinteticamente espresse;
 - D) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - E) Disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza norma regolamentare).



4. Per le Società sportive convenzionate con questa Amministrazione per la gestione degli impianti sportivi comunali ed espressamente citate nella presente Deliberazione le situazione esistenti, ivi comprese le modalità e la quantificazione dei contributi o sovvenzioni, saranno rese conformi al presente regolamento entro il termine di scadenza delle singole convenzioni (Introdotta con Delibera di CC. n° 291 del 27.12.1991)

ART. 40

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai- cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

CAPO IX° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 41 Norme finali

1. Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.
2. Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.
3. Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.
4. Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.
5. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

ART. 42 - NORME TRANSITORIE

1. Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1991 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purché comunque esista in bilancio la somma disponibile.
2. Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1991.
3. Per i benefici da erogare nell'anno 1991 i termini previsti dagli articoli 16 comma 4x, e 26 comma 2x sono differiti al 30 giugno 1991.

ART. 43 Sostituzione di atti e regolamenti

1. Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1, fatte salve le situazioni di cui al precedente Art.42.